Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Testo unico in materia di sport.

Art. 31

(Aiuti di Stato)(1)(2)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.